



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.9.2014
COM(2014) 578 final

ANNEX 3

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'Accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati dell'Africa occidentale, l'ECOWAS e l'UEMOA, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

ALLEGATO B

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DEGLI STATI DELL'AFRICA OCCIDENTALE

1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, alla data di entrata in vigore del presente accordo sono completamente eliminati i dazi doganali all'importazione della Parte Unione europea (nel seguito "dazi doganali dell'Unione europea") per tutti i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 97 del SA, ad esclusione del capitolo 93, originari della Parte Africa occidentale. Ai prodotti di cui al capitolo 93 la Parte Unione europea continua ad applicare i dazi accordati alla nazione più favorita (dazi NPF).
2.
 - a) Durante il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 30 settembre 2015 la Parte Unione europea può imporre il dazio NPF ai prodotti originari della Parte Africa occidentale di cui alla voce tariffaria 1701 importati oltre i quantitativi seguenti, espressi in equivalente zucchero bianco, considerati tali da perturbare il mercato dello zucchero della Parte Unione europea:
 - i) 3,5 milioni di tonnellate in una campagna di commercializzazione per i prodotti originari degli Stati membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) firmatari dell'accordo di Cotonou, e
 - ii) 1,6 milioni di tonnellate nella campagna di commercializzazione 2014/2015 per i prodotti originari degli Stati ACP non riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) come paesi meno sviluppati.
 - b) Le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701 originari di qualsiasi Stato firmatario dell'Africa occidentale riconosciuto dall'ONU come appartenente alla categoria dei paesi meno sviluppati non sono soggette alle disposizioni della lettera a). Tali importazioni restano tuttavia soggette alle disposizioni dell'articolo 22¹.
 - c) L'imposizione del dazio NPF cessa al termine della campagna di commercializzazione durante la quale è stato introdotto.
 - d) Le misure adottate in conformità del presente paragrafo sono notificate immediatamente al comitato congiunto di attuazione dell'APE e formano oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale comitato.
3. A partire dal 1° ottobre 2015, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, si può ritenere che le perturbazioni del mercato dei prodotti della voce tariffaria 1701 si verifichino in situazioni in cui il prezzo medio comunitario dello zucchero bianco è inferiore, per due mesi consecutivi, all'80 per cento del prezzo medio comunitario dello zucchero bianco rilevato durante la campagna di commercializzazione precedente.
4. Dall'entrata in vigore del presente accordo al 30 settembre 2015 i prodotti delle voci tariffarie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 et 2106 90 98 sono

¹ A tal fine e in deroga all'articolo 22, gli Stati dell'Africa occidentale riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) come paesi meno sviluppati potranno essere oggetto delle misure di salvaguardia.

soggette ad un meccanismo di sorveglianza speciale, in modo da garantire che le disposizioni di cui al paragrafo 2 non siano eluse. Se, durante un periodo di dodici (12) mesi consecutivi, il volume delle importazioni di uno o più dei suddetti prodotti originari della Parte Africa occidentale evidenzia un aumento cumulato di oltre il 20 per cento rispetto alla media delle importazioni annue sui tre (3) periodi di dodici (12) mesi precedenti, la Parte Unione europea analizza la struttura degli scambi, la motivazione economica ed il tenore di zucchero di tali importazioni e, qualora dovesse concludere che tali importazioni sono utilizzate per aggirare le disposizioni del paragrafo 2, può sospendere il trattamento preferenziale ed introdurre i dazi NPF specifici applicati alle importazioni secondo la tariffa doganale comune dell'Unione europea per i prodotti delle voci tariffarie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 et 2106 90 98 originari della Parte Africa occidentale. Il paragrafo 2, lettere b), c) e d), si applica, mutatis mutandis, alle azioni previste dal presente paragrafo.

5. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti della voce tariffaria 0803 00 19 originari dell'Africa occidentale e immessi in libera pratica nelle regioni ultraperiferiche della Parte Unione europea. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti della voce tariffaria 1701 originari dell'Africa occidentale e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare. Tale disposizione è applicabile per un periodo di dieci (10) anni, periodo che sarà prorogato di ulteriori dieci (10) anni a meno che le Parti non decidano diversamente.